

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

SOMMARIO

Definizioni	2
ART. 1 Oggetto	5
ART. 2 Utilizzo del Sistema - Dotazioni	5
ART. 3 Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione	5
ART. 4 Durata, sospensione e revoca dell'Abilitazione	6
ART. 5 Disabilitazione	6
ART. 6 Contenuto del Catalogo	7
ART. 7 Formazione e pubblicazione del Catalogo	7
ART. 8 Aggiornamento e modifiche del Catalogo	7
ART. 9 Disattivazione del Catalogo	7
ART. 10 Acquisto di beni/servizi	8
ART. 11 Ordine Diretto	8
ART. 12 Acquisto di beni tramite Richieste di offerta	8
ART. 13 Richieste di Offerta al Mercato Elettronico Fornitori	9
ART. 14 Garanzie e responsabilità dell'Agenzia e del Gestore del Sistema	9
ART. 15 Responsabilità dei Fornitori Abilitati e dei Responsabili del Procedimento	9
ART. 16 Manleva	10
ART. 17 Modifiche del Regolamento	10
ART. 18 Modalità e condizioni di utilizzo del Sistema	10
ART. 19 Regole di condotta	11
ART. 20 Foro competente	11

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

Abilitazione: il risultato del Procedimento che consente l'accesso e la partecipazione dei Fornitori abilitati al Sistema informatico per le Procedure telematiche di acquisto;

Agenzia: Agenzia Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38;

Amministrazione: ogni soggetto di cui al comma 5 art. 19 della L.R. del 24 aprile 2004 n. 11;

Bando di Abilitazione: il bando per l'Abilitazione dei potenziali Fornitori alla partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 101/2002;

Casella di posta elettronica del Fornitore: la casella di posta elettronica assegnata dal Sistema, al momento della presentazione della domanda di Abilitazione, a ciascun soggetto che richieda l'Abilitazione come Fornitore e destinata alle comunicazioni, richieste ed inviti di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R. 101/2002 ed in generale alle comunicazioni inerenti l'attività svolta nel Sistema;

Casella di posta elettronica del Punto Ordinante: la casella di posta elettronica indicata dal Punto Ordinante al momento della presentazione della domanda di registrazione;

Catalogo dei prodotti: il Catalogo dei prodotti per cui il Fornitore richiede l'Abilitazione;

Chiavi di accesso al Sistema: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono ai soggetti abilitati l'accesso al Sistema ed ai servizi offerti;

Documenti della procedura: l'insieme della documentazione relativa alla procedura ed all'approntamento del Sistema ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Bando di Abilitazione, i chiarimenti forniti, il presente Regolamento, le modalità di utilizzo dei servizi offerti dal Sistema, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai soggetti abilitati e/o registrati e/o pubblicate sul Sito nonché tutti gli atti ed i documenti che regolano l'accesso e la partecipazione dei soggetti abilitati o registrati alle Procedure telematiche d'acquisto;

D.P.R. 101/2002: il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di Procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";

Firma Digitale: il risultato della procedura informatica (validazione) fondata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 lettera n) del D.P.R. 445/2000;

Fornitore Abilitato: il Fornitore di beni relativamente al quale il Sistema attiva le Chiavi di accesso al Sistema;

Gestore del Sistema: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita, costituito da IBM Italia S.p.A., Sistemi informativi

S.p.A., Engineering Sanità Enti locali S.p.A., Famula on-line S.P.A., Acantho S.p.A. di cui si avvale l'Agenzia per la gestione tecnica del Sistema rispetto al Mercato Elettronico;

Mercato Elettronico: mercato digitale nel quale le Amministrazioni possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni in base alle procedure e alle modalità indicate dal Regolamento ed in conformità a quanto stabilito all'art. 11 del D.P.R. 101/ 2002 e s.m.i.;

Ordine Diretto: la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Punto Ordinante al Fornitore Abilitato per l'acquisto di beni direttamente dal Catalogo;

PIN: (Personal Identification Number) il codice che consente l'autenticazione degli Utenti abilitati al Mercato Elettronico;

Punto Ordinante: l'utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici;

Processo di Autorizzazione: la modalità informatica di verifica della correttezza e della validità delle Chiavi di accesso al Sistema che consente, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del D.P.R. 101/2002, di riferire le operazioni compiute nell'ambito dei sistemi informatici di negoziazione al Fornitore Abilitato ed al Responsabile del Procedimento;

Prodotto: il bene/servizio offerto nel Mercato Elettronico;

Proposta (Offerta): la proposta contrattuale inviata dal Fornitore Abilitato al Punto Ordinante a seguito del ricevimento di una Rdo;

Registrazione alle funzionalità del Sistema: il risultato della procedura che consente l'accesso e la partecipazione al Sistema da parte del Responsabile del Procedimento e delle Amministrazioni;

Registrazioni di Sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al Mercato Elettronico;

Regolamento per l'Utilizzo del Mercato Elettronico: il presente documento che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento: il soggetto di volta in volta eventualmente individuato nel Bando di Abilitazione che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l'Abilitazione;

Richieste di offerta (Rdo): l'invito a proporre emesso dal Punto Ordinante ai Fornitori Abilitati e dalla stessa selezionati;

Sistema: il Sistema Informatico per le Procedure telematiche di acquisto di cui all'articolo 6 del DPR 101/2002, che supporta l'operatività del Mercato Elettronico;

Sito: l'indirizzo internet www.intercent.it, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'operatività del Mercato Elettronico;

Soggetti abilitati: tutti i Fornitori e i procuratori di questi ultimi cui è consentito l'accesso al Sistema tramite l'utilizzo di Chiavi di accesso al Sistema attivate secondo la procedura di Abilitazione;

Utente del Sistema: ogni soggetto che opera nel Sistema, ivi compresi l'Agenzia, il Gestore del Sistema, le Amministrazioni, i Responsabili dei diversi procedimenti, nonché qualsivoglia altro soggetto abilitato o titolare di Chiavi di accesso al Sistema.

ART. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico da parte degli Utenti del Sistema.
2. Il Mercato Elettronico è costituito da una piattaforma tecnologica che può essere utilizzata dai Punti Ordinanti per effettuare acquisti, di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, da cataloghi predisposti da Fornitori selezionati ed abilitati con apposito Bando ovvero rivolgere, direttamente ai Fornitori abilitati Richieste di offerta per l'approvvigionamento di beni.
3. Il Sistema garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
4. L'accesso tramite le Chiavi di accesso da parte degli Utenti al Sistema comporta l'accettazione del presente Regolamento e del Regolamento di utilizzo del Sistema presente sul Sito, che si ritiene integralmente riportato.

ART. 2 Utilizzo del Sistema - Dotazioni

1. Possono utilizzare il Sistema, accedendo al Mercato Elettronico, i soli Fornitori che abbiano richiesto e ottenuto dall'Agenzia l'Abilitazione conformemente a quanto previsto in ciascun Bando di Abilitazione, nel presente Regolamento e nel rispetto dei Documenti della procedura nonché delle istruzioni contenute all'interno del Sito e/o di volta in volta comunicate dall'Agenzia.
2. Punto Ordinante e Fornitore che intendano utilizzare il Mercato Elettronico devono dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

ART. 3 Fornitori legittimati a richiedere l'Abilitazione

1. L'Abilitazione dei Fornitori e dei prodotti offerti avviene nel rispetto di quanto previsto nei singoli Bandi di Abilitazione, in particolare dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi richiesti, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 101/2002. I soggetti interessati potranno richiedere l'Abilitazione mediante la compilazione e l'invio dell'apposito form, sottoscritto con Firma Digitale, insieme al Catalogo dei prodotti per cui si richiede l'Abilitazione, disponibile sul Sito. Il richiedente garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nel form. La richiesta di Abilitazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione del presente Regolamento e del Regolamento di utilizzo del Sistema da parte del Fornitore.
2. Salvo quanto diversamente previsto nei singoli Bandi di Abilitazione, al momento della richiesta di Abilitazione, il Sistema associa a ciascun richiedente le Chiavi di accesso al Sistema ed un P.I.N., nonché una casella di posta elettronica il cui uso è disciplinato dai termini e dalle condizioni di utilizzo accettate dal richiedente e pubblicate sul Sito. Le Chiavi di accesso al Sistema permettono a ciascun

Fornitore Abilitato di accedere al Mercato Elettronico.

3. Tutte le comunicazioni provenienti dall'Agenzia e/o dal Responsabile del Procedimento si considerano validamente effettuate alla casella di posta elettronica generata automaticamente dal Sistema.
4. Il Fornitore Abilitato è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati nella richiesta di Abilitazione; qualora, sulla base di controlli effettuati dal Responsabile del Procedimento, venga accertata la mancata comunicazione dei predetti mutamenti, l'Abilitazione viene immediatamente ed automaticamente sospesa.
5. L'intervenuto mutamento dei requisiti di cui al comma 4 può comportare la revoca motivata dell'Abilitazione concessa.
6. Il Fornitore Richiedente si impegna, anche in assenza di espressa richiesta da parte dell'Agenzia, a confermare la permanenza dei requisiti richiesti dal Bando ogni sei mesi, seguendo la procedura che sarà comunicata all'accettazione della Domanda di Abilitazione o in alternativa in un periodo successivo.
7. In caso di intervenuto mutamento dei requisiti di cui al comma 4, le azioni e/o comunicazioni effettuate dagli Utenti del Sistema nei confronti del Fornitore, sono pienamente valide ed efficaci fino all'avvenuta comunicazione dei mutamenti stessi.

ART. 4 Durata, sospensione e revoca dell'Abilitazione

1. L'Abilitazione ha la durata prevista dal relativo Bando di Abilitazione. In assenza di diverse specifiche indicazioni contenute nei Bandi di Abilitazione, l'Abilitazione al Mercato Elettronico è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione da parte dell'Agenzia.
2. L'Agenzia si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento l'Abilitazione dell'Utente del Sistema, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del Sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
3. L'Agenzia si riserva altresì il diritto, insindacabile e discrezionale, di revocare in qualsiasi momento l'Abilitazione al Fornitore Abilitato, previa motivata comunicazione.
4. L'Agenzia, anche su comunicazione dei Punti Ordinanti, si riserva la facoltà di revocare l'Abilitazione concessa in capo al Fornitore, in presenza di più inadempimenti allo stesso imputati.
5. A fronte di violazioni del presente Regolamento, di disposizioni di legge o regolamentari e, in generale, di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte del Fornitore Abilitato, oltre ai provvedimenti di revoca o sospensione dell'Abilitazione, l'Agenzia, le Amministrazioni ed il Gestore del Sistema si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 5 Disabilitazione

1. Fermi restando gli obblighi già assunti, il Fornitore che intende disabilitarsi deve seguire la procedura descritta nel Sito.

ART. 6 Contenuto del Catalogo

1. Ciascun Fornitore Abilitato è tenuto a predisporre il Catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel Mercato Elettronico, con le modalità indicate nei documenti disciplinanti il Mercato Elettronico e nei Bandi di Abilitazione.
2. Il Catalogo, che ha l'efficacia di un'offerta al pubblico nei confronti dei Punti Ordinanti ex art.1336 del Codice Civile, deve contenere tutti gli elementi necessari per la conclusione del contratto. Il Catalogo deve contenere i prodotti per i quali è stata concessa l'Abilitazione, con l'eventuale indicazione della quantità minima ordinabile.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere il Catalogo sempre aggiornato, avendo cura tra l'altro di verificare la disponibilità dei prodotti per cui è stata concessa l'Abilitazione. Il Fornitore del Catalogo è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto dello stesso.

ART. 7 Formazione e pubblicazione del Catalogo

1. Nel termine indicato nel Bando di Abilitazione il Fornitore Abilitato deve trasmettere all'Agenzia il Catalogo dei prodotti predisposto nelle modalità previste nell'articolo precedente.
2. Il Catalogo inviato dal Fornitore Abilitato deve essere validato dall'Agenzia e trasmesso al Fornitore. Successivamente il Fornitore Abilitato, a sua volta approva, il Catalogo, apponendo la Firma Digitale per la pubblicazione sul sito.

ART. 8 Aggiornamento e modifiche del Catalogo

1. Il Fornitore Abilitato deve mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in particolare assicurarsi che i prodotti descritti nel Catalogo siano realmente disponibili.
2. Il Catalogo può essere aggiornato seguendo la procedura descritta nel sito. Il Catalogo aggiornato deve essere comunque sottoscritto con Firma Digitale ed è soggetta alla medesima procedura di cui all'articolo precedente.
3. Le modifiche al Catalogo hanno effetto dal momento della pubblicazione delle stesse, fermo restando che agli acquisti diretti e alle Rdo emesse in data anteriore alle predette modifiche, il Fornitore deve applicare le condizioni previste al momento dell'emissione.

ART. 9 Disattivazione del Catalogo

1. Oltre a quanto previsto all'art. 7 "Formazione e pubblicazione del Catalogo", l'Agenzia si riserva la possibilità di disattivare uno o più cataloghi contenuti nel Mercato Elettronico, previa comunicazione al Fornitore Abilitato.
2. Rispetto ai Punti Ordinanti la disattivazione del Catalogo avrà efficacia dal momento dell'effettivo oscuramento del Catalogo dal Sito; pertanto il Fornitore è tenuto ad adempiere a tutte le prestazioni sorte e dallo stesso già assunte.

ART. 10 Acquisto di beni/servizi

1. I Punti Ordinanti potranno acquistare i beni/ richiedere i servizi, presenti sul Mercato Elettronico, mediante Ordine Diretto ovvero Richieste di Offerta.
2. Il Punto Ordinate è l'unico ed esclusivo responsabile delle attività e dei procedimenti di acquisto che pone in essere nel Mercato Elettronico nei confronti dei Fornitori, degli altri Enti ed in generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. Il Punto Ordinate opera quindi come responsabile della procedura di affidamento ed esecuzione dei contratti da lui conclusi nell'ambito del Mercato Elettronico, ai sensi del D.Lgs 163/2006.

ART. 11 Ordine Diretto

1. Il Punto Ordinate che intende acquistare direttamente da Catalogo un bene ivi contenuto emette un Ordine Diretto, tramite il Sito.
2. Ai fini della validità dell'Ordine Diretto, il Punto Ordinate deve compilare tutti i campi obbligatori previsti dalla procedura; una volta terminata la compilazione il Sistema genera un documento elettronico. Il documento, firmato digitalmente, deve essere caricato sul Sistema. Il Sistema, a seguito della corretta ricezione dell'Ordine firmato, provvederà ad inviare un messaggio presso la casella di posta del Fornitore Abilitato e del Punto Ordinate, in cui viene data notizia della presenza dell'Ordine a Sistema.
3. L'Ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore Abilitato. Il contratto di acquisto di beni si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato.

ART. 12 Acquisto di beni tramite Richieste di offerta

1. Il Punto Ordinate, che intende invitare uno o più Fornitori a presentare un'offerta per l'acquisto di beni presenti sul Mercato Elettronico Prodotti deve eseguire la procedura descritta nel Sito, nella quale può specificare le caratteristiche della fornitura. Al termine della procedura, affinché il documento venga generato dal Sistema e inviato ai Fornitori, il Punto Ordinate deve confermare l'invio mediante l'inserimento del P.I.N.
2. Il Fornitore può rispondere alla Rdo inviando la propria offerta nei termini di validità contenuti nella

richiesta.

3. Sulla base dei criteri indicati nella Rdo, scelti dal Punto Ordinante, il Sistema stila una graduatoria delle offerte inviate dai Fornitori, le quali comunque non sono mai vincolanti per le Amministrazioni ai fini dell'aggiudicazione.
4. Verificate le proposte ricevute, il Punto Ordinante potrà accettare una delle proposte nel termine di validità dalla stessa stabilito al momento dell'emissione della Rdo, ovvero non accettare alcune delle proposte ricevute. Nel primo caso il Sistema genera automaticamente un "Documento di Accettazione" che contiene le condizioni contrattuali applicabili, deve essere sottoscritto con Firma Digitale e successivamente caricato a Sistema nel rispetto del termine previsto. In tal caso verrà inviata apposita comunicazione alla casella di posta elettronica del Fornitore prescelto e il contratto di fornitura di beni/servizi si intenderà perfezionato.

ART. 13 Richieste di Offerta al Mercato Elettronico Fornitori

1. Il Punto Ordinante può infine rivolgere direttamente ai Fornitori abilitati e indicati in apposito elenco, Richieste di Offerta per l'approvvigionamento di beni/servizi anche non presenti nel Mercato Elettronico Prodotti. Il Punto Ordinante deve, in tal caso, integrare le Richieste di offerta allegando le specifiche tecniche dei prodotti richiesti.

ART. 14 Garanzie e responsabilità dell'Agenzia e del Gestore del Sistema

1. Il Sistema si basa su una piattaforma tecnologica avanzata, sperimentata ed affidabile, tenuto conto dell'attuale sviluppo della tecnica, realizzata con modalità e soluzioni che tendono ad impedire di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure. Il Gestore del Sistema si impegna a mantenere elevati standard di qualità nella fornitura del servizio.
2. Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Agenzia ed il Gestore del Sistema non sono in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli Utenti del Sistema, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

ART. 15 Responsabilità dei Fornitori Abilitati e dei Responsabili del Procedimento

1. Le uniche garanzie relative ai beni oggetto del Mercato Elettronico sono quelle rilasciate dal Fornitore Abilitato.
2. Ferme rimanendo le verifiche effettuate in sede di Abilitazione, l'Agenzia ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità relativamente ai beni acquistati mediante Mercato Elettronico ed alle

relative garanzie, così come all'attività svolta dai Fornitori Abilitati.

3. L'Agenzia ed il Gestore del Sistema, ciascuno per le proprie responsabilità, abilitano i Fornitori ed attivano le relative Chiavi di accesso al Sistema sulla base dei requisiti e con le modalità stabilite dal Bando di Abilitazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
4. L'Agenzia registra i Punti Ordinanti ed attiva le relative Chiavi di accesso al Sistema sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 101/2002 e non assume alcuna responsabilità nei confronti dei Fornitori Abilitati per l'attività svolta dai Punti Ordinanti.

ART. 16 Manleva

1. Gli Utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Agenzia ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti in questo documento, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

ART. 17 Modifiche del Regolamento

1. Qualunque modifica al presente Regolamento verrà pubblicata sul Sito. Sarà onere e cura degli Utenti del Sistema verificare sul Sito eventuali modifiche /o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'utilizzo del Mercato Elettronico comporta l'accettazione del Regolamento modificato e/o integrato.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al regolamento, gli utenti possono richiedere la disabilitazione dalle funzionalità del Sistema, impegnandosi a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione fino alla effettiva disattivazione dell'utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

ART. 18 Modalità e condizioni di utilizzo del Sistema

1. L'accesso e la partecipazione al Sistema comportano l'accettazione puntuale di tutte le modalità, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di utilizzo del Sistema, di quanto portato a conoscenza degli Utenti del Sistema tramite la pubblicazione nel Sito e l'invio presso la casella di posta elettronica dei soggetti abilitati.

ART. 19 Regole di condotta

1. Gli Utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Regolamento. Le Amministrazioni e i Fornitori Abilitati sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
2. I Soggetti abilitati sono tenuti a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento dei Sistemi di negoziazione con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

ART. 20 Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione del Regolamento, gli Utenti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.